

ATTO DD 391/A1703B/2022**DEL 16/05/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L.R. 1/19, L. 241/90, L.R. 14/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2022-2023. Impegno di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 e di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2023. CUP n. J69B22000040007.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

la Regione Piemonte è interessata inoltre a promuovere forme di collaborazione con altri Enti nell'intento d'individuare soluzioni a tematiche di prevalente interesse pubblico e di razionalizzare le risorse finanziarie e di mantenere, inoltre, la presenza sul territorio regionale di personale dotato di una formazione di eccellenza specifica, approfondita e puntuale sulle tematiche connesse all'ambito fitopatologico, per le quali è necessario incrementare il patrimonio di conoscenze e competenze disponibili;

la Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", indagini, studi, monitoraggi

e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura;

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;

preso atto che tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agricolo piemontese è incluso il moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* che, a seguito della sua diffusione accidentale in Italia, da anni arreca danni consistenti alle coltivazioni di piccoli frutti e di ciliegio;

per fronteggiare l'emergenza posta da *Drosophila suzukii* è stato creato un gruppo di lavoro a livello nazionale denominato "Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale *Drosophila suzukii*" a cui partecipano, con i rappresentanti di altre Regioni e Province autonome e il Servizio Fitosanitario Centrale, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario) e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato DISAFA);

scopo principale del suddetto Tavolo di coordinamento è la realizzazione della lotta biologica al moscerino della frutta sul territorio nazionale, progetto reso possibile a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del Pest Risk Assessment relativo alla introduzione del parassitoide *Ganaspis brasiliensis*, realizzato dalla Fondazione E. Mach di San Michele all'Adige per conto della Provincia autonoma di Trento;

l'attività di lotta biologica è iniziata nel 2021 anche in Piemonte grazie alla disponibilità di esemplari del parassitoide, forniti dalla Fondazione E. Mach alla Fondazione Agrion e sufficienti per la realizzazione di 3 siti di lancio in provincia di Cuneo;

considerata la necessità di procedere per il 2022 e 2023, biennio per il quale è stato concesso il nullaosta da parte del MITE per la realizzazione di ulteriori introduzioni del parassitoide in pieno campo, alla effettuazione di numeri più elevati di lanci del parassitoide sul territorio regionale;

stante l'impossibilità da parte della Fondazione E. Mach di fornire quantitativi sufficienti del parassitoide, risulta necessario individuare una struttura tecnico-scientifica di elevata competenza nel campo dell'allevamento di insetti utili al fine di produrre i quantitativi del parassitoide necessari alla realizzazione di diversi siti di lancio per l'anno 2022 e per l'anno 2023;

dato atto che nell'ambito della attività di lotta biologica contro *D. suzukii* coordinata dal "Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale *Drosophila suzukii*" è stata prevista per la Regione Piemonte la realizzazione di 25 siti di lancio rispettivamente per ciascuna annualità 2022 e 2023;

vista l'esperienza del DISAFA dell'Università di Torino nel campo della lotta biologica e nell'allevamento di insetti utili ai fini del controllo biologico di insetti alloctoni di recente introduzione come il cinipide

galligeno del castagno e la cimice asiatica;

tenuto conto che il DISAFA ha inviato con nota del 9 marzo 2022 una proposta di collaborazione riguardante la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” per il biennio 2022-2023;

preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario con il Prot. n. 6022/A1703B del 11/03/2022, risulta una spesa stimata di euro 197.142,00 (escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.) per il 2022-2023 ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 138.000,00 per il 2022-2023, di cui 69.000,00 per l’anno 2022 ed euro 69.000,00 per il 2023;

dato atto che il DISAFA opera, in questo caso, in regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa;

tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario e del DISAFA, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2022-2023 alla realizzazione dell’attività di cui sopra, e che risulterebbe proficuo per entrambi gli Enti, al fine di conseguire l’obiettivo comune della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* mediante moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis*, come previsto dal “Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale *Drosophila suzukii*”;

preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l’accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per il 2022-2023 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione, prevede un impegno alla compartecipazione ad una parte delle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” che ammontano complessivamente ad euro 138.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 69.000,00 per l’anno 2022 ed euro 69.000,00 per il 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 197.142,00 stimata dal DISAFA.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Vista la comunicazione prot. n. 11269/A17000 del 05/05/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 e sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022-2023.

Stabilito che l'onere di euro 138.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” per il 2022-2023, trova copertura finanziaria nel limite degli stanziamenti iscritti in competenza sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024:

- per euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- per euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2020-2024.

Ritenuto di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino (cod. soggetto 85459) - C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - con sede in Corso Unione Sovietica 218/bis, 10124 Torino - sedi secondarie: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) - sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024:

- euro 69.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 - a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” per il 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 69.000,00;

- euro 69.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2023 - a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” per il 2023.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 69.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che le liquidazioni:

- di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022
- di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2023

in favore dell'Università degli Studi di Torino, saranno effettuate negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti nell'Accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato alla “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in

Piemonte” per il 2022-2023 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69B22000040007.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- La Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D. lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2022-2023 alla “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte”, la cui proposta di collaborazione è stata presentata dal DISAFA in data 11/03/2022 ed è conservata agli atti del Settore Fitosanitario con il Prot. n. 6022/A1703B del 11/03/2022);

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” per il 2022-2023, che prevede una spesa stimata dal DISAFA di euro 197.142,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e

4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua realizzazione, ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 138.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 69.000,00 per l'anno 2022 ed euro 69.000,00 per l'anno 2023;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte all'accordo di collaborazione istituzionale prevede un impegno alla compartecipazione ad una parte delle spese per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" che ammontano complessivamente ad euro 138.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 69.000,00 per l'anno 2022 e euro 69.000,00 per l'anno 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 197.142,00 stimata dal DISAFA;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2022-2023, che si allega alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2022-2023 sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ed avrà una validità fino al 31/12/2023;

6) di stabilire che l'accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, firmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;

7) di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino (cod. soggetto 85459) - C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - con sede in Corso Unione Sovietica 218/bis, 10124 Torino - sedi secondarie: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) - sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024:

- euro 69.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 - a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 69.000,00;

- euro 69.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2023 - a titolo di compartecipazione ad una parte delle spese per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2023.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 69.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di stabilire che le liquidazioni:

- di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022
- di euro 69.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2023

in favore dell'Università degli Studi di Torino, saranno effettuate negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti nell'Accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per il 2022-2023 CUP n. J69B22000040007

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;
- il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;
- tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agricolo piemontese è incluso il moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii*, che da diversi anni causa danni elevati nelle coltivazioni di piccoli frutti (in particolare mora, lampone, mirtillo gigante) e ciliegio. La lotta contro questo dittero originario dell'Estremo Oriente è particolarmente difficile per i seguenti motivi:

alto numero di generazioni/anno;

assenza di limitatori naturali autoctoni efficaci;

attacchi nel periodo di invaiatura e maturazione dei frutti, con impossibilità di rispettare gli intervalli di sicurezza per gran parte degli insetticidi disponibili;

pochissime sostanze attive registrate sulle colture infestate, tra l'altro spesso coltivate secondo le norme dell'agricoltura "biologica", e con efficacia solo parziale;

- Nel Marzo 2021 è stato istituito un "Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento *Drosophila suzukii*" finalizzato alla predisposizione della campagna di contrasto a questo fitofago a cui partecipano le Regioni e Province Autonome italiane in cui si registrano le perdite produttive più elevate a causa degli attacchi di questo dittero;
- la Fondazione Edmund Mach (F.E.M.) di San Michele all'Adige ha predisposto recentemente per conto della Provincia di Trento uno specifico Pest Risk Assessment per valutare le conseguenze della possibile introduzione del parassitoide *Ganaspis brasiliensis*, considerato il nemico naturale più efficace nei Paesi dell'Estremo Oriente (in particolare in Giappone) nel contenere le popolazioni di *D. suzukii*;
- il Servizio Fitosanitario della Provincia di Trento ha condiviso con i Servizi Fitosanitari di altre Regioni e Province autonome la possibilità di presentare la richiesta di introduzione del parassitoide al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sulla base del P.R.A. predisposto dalla F.E.M.;
- il MISE ha autorizzato questa introduzione per il triennio 2021-2023 per cui nel 2021 è stato possibile procedere anche in Piemonte alle prime introduzioni del parassitoide in tre siti del Cuneese, nell'ambito di una collaborazione tra Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, della Fondazione Agrion e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino;
- nel 2021 i parassitoidi necessari per i tre lanci previsti per ciascuno dei tre siti sono stati forniti dalla stessa F.E.M., ma per facilitare l'insediamento e la diffusione del parassitoide in altre aree del Piemonte infestate da *D. suzukii* è necessario aumentare significativamente il numero di siti di lancio;
- pertanto, nel 2022 è stato previsto di realizzare in Piemonte almeno 15 siti di rilascio, per un totale quindi di 45 lanci del parassitoide, ciascuno costituito da circa 100 femmine e 100 maschi (o in alternativa 100 femmine già accoppiate); i parassitoidi necessari per 5 di questi siti saranno forniti ad Agrion da F.E.M. nell'ambito di un accordo di collaborazione tra le due Fondazioni;
- visto l'incremento dei siti previsto anche in altre regioni, F.E.M. può fornire al Piemonte un numero limitato di parassitoidi, pertanto risulta necessario trovare una istituzione tecnica o scientifica in grado di allestire un allevamento destinato alla produzione dei parassitoidi necessari alla realizzazione di almeno 10 siti sul territorio del Piemonte nel 2022 nonché quelli necessari nel 2023, ultimo anno di validità dell'autorizzazione al rilascio in natura di *G. brasiliensis* concessa dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE);
- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- nell'ambito del territorio regionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, data la decennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente atto, è già stato incaricato dal Settore Fitosanitario della moltiplicazione del parassitoide *Trissolcus japonicus* per il contenimento della cimice asiatica *Halyomorpha halys* per gli anni 2020-2021-2022, con la produzione degli esemplari necessari alla realizzazione di 100 siti in Piemonte nonché delle indagini richieste dal MITE per la valutazione degli effetti di tali introduzioni;

- vi è un interesse comune della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare ora anche alla realizzazione delle attività riguardanti la moltiplicazione e il rilascio del parassitoide *G. brasiliensis*, alla verifica del suo insediamento e del suo impatto nel contrastare le infestazioni di *D. suzukii* nel comprensorio agricolo piemontese;
- l'articolo 5 - comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dalla Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici Dott.ssa Luisa Ricci, [REDACTED]
PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Via Livorno, 60 – 10144 Torino,

E

l'Università degli Studi di Torino - C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010 - **Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari**, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentata da:

a) Prof. Carlo Grignani – Direttore del dipartimento, [REDACTED]
individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____

b) Dott.ssa Antonella Trombetta – Dirigente della Direzione Ricerca, [REDACTED]
[REDACTED] per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la “Moltiplicazione del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro il moscerino dei piccoli frutti in Piemonte e successiva verifica dell’insediamento in campo” per il 2022-2023 con l’obiettivo di mettere in atto una strategia per contrastare le infestazioni di *D. suzukii* nel comprensorio agroforestale piemontese mediante rilasci coordinati e monitorati del parassitoide esotico considerato il più efficace nemico naturale nell’area di origine del fitofago.

L’accordo di collaborazione istituzionale prevede lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti (Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici della Regione Piemonte, di seguito denominato Settore Fitosanitario, e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, di seguito denominato DISAFA):

a) Allestimento e gestione dell’allevamento di *Drosophila suzukii*:

presso il DISAFA saranno allestiti e mantenuti allevamenti massali di *D. suzukii* in condizioni controllate a partire da insetti raccolti in natura, correttamente identificati e nutriti con dieta idonea e piccoli frutti provenienti da coltivazioni non trattate con fitofarmaci, per evitare la mortalità sia del fitofago che del parassitoide, entrambi sensibili a residui di trattamenti insetticidi.

b) Allevamento massale di *Ganaspis brasiliensis*:

sull’allevamento di *D. suzukii* si innesterà l’inoculo iniziale della popolazione di *G. brasiliensis* a partire dal materiale prodotto da F.E.M. di San Michele all’Adige, ritirato dai tecnici del DISAFA a ciò autorizzati espressamente mediante comunicazione del Servizio Fitosanitario Centrale N. Prot. 00003235 del 10/02/2022, quindi saranno allestiti e gestiti gli allevamenti massali di *G. brasiliensis* in condizioni controllate presso il DISAFA, secondo le linee guida concordate nell’ambito del “Tavolo Tecnico *Drosophila suzukii*”, volti a ottenere gli individui per i rilasci in campo e per il mantenimento dell’allevamento. In particolare, per far fronte al numero di rilasci pianificati in Piemonte (almeno 10 siti per tre rilasci ad opera del DISAFA) sarà necessario produrre oltre 3.000 femmine e 3.000 maschi del parassitoide, che saranno rilasciati in campo, dopo un opportuno periodo in laboratorio, per garantire accoppiamento e maturazione delle uova.

c) Individuazione dei siti di rilascio e allestimento del materiale per il rilascio:

congiuntamente al Settore Fitosanitario e Agrion, il DISAFA parteciperà alla definizione dei criteri per la scelta dei siti di rilascio e all’individuazione sul territorio piemontese dei

siti di rilascio (15), dei siti per il monitoraggio standard (5) e per le analisi di dettaglio (2 dei 5 selezionati per il monitoraggio standard, con particolare riguardo a quelli dove il parassitoide è stato rinvenuto a seguito dei rilasci effettuati nel 2021). Poi prima di ogni rilascio provvederà a preparare il materiale, ossia le provette con i parassitoidi da liberare in campo (100 femmine e 100 maschi, o 100 femmine già accoppiate, per rilascio per sito).

d) Monitoraggio standard:

nei 5 siti selezionati il DISAFA organizzerà i rilievi previsti dal monitoraggio standard, ossia 4 campionamenti di frutti dalle piante ospiti di *D. suzukii*, a distanza di circa 7, 15, 50, 65 giorni dal rilascio. I campioni raccolti saranno trasferiti in laboratorio e posti in incubazione per valutare l'emergenza di drosofilidi e parassitoidi. Le operazioni saranno effettuate secondo le linee guida concordate nell'ambito del "Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento *Drosophila suzukii*", in particolare secondo quanto descritto nelle modalità di monitoraggio standard, modalità di incubazione dei campioni di frutta e raccolta dei dati dai campioni di frutta.

f) Monitoraggio per analisi di dettaglio:

nei 2 siti selezionati fra i 5 siti del monitoraggio standard, il DISAFA organizzerà i rilievi previsti dal monitoraggio per le analisi di dettaglio post-rilascio, ossia campionamenti ogni 14 giorni entro un'area definita da un raggio di 100 m dal punto di rilascio, prelevando campioni di frutti da piante note per ospitare il fitofago. I campioni raccolti saranno trasferiti in laboratorio e posti in incubazione per ottenere le pupe dei drosofilidi che saranno allevate singolarmente sino all'emergenza di drosofilidi e parassitoidi per valutare l'impatto del parassitoide. Le operazioni saranno effettuate secondo le linee guida concordate nell'ambito del "Tavolo Tecnico *Drosophila suzukii*", in particolare secondo quanto descritto nelle modalità di monitoraggio per le analisi di dettaglio, modalità di campionamento della frutta per l'analisi di dettaglio, modalità di incubazione dei campioni di frutta e raccolta dei dati dai campioni di frutta.

g) Identificazione dei parassitoidi sfarfallati:

tutti i parassitoidi sfarfallati in laboratorio da pupe di *D. suzukii* sia di altre drosofile non bersaglio saranno identificati attraverso analisi morfologiche e, se necessario, molecolari presso il DISAFA.

h) Elaborazione dei dati:

i dati raccolti dal DISAFA nel corso delle attività saranno analizzati e, previo accordo congiunto fra le Parti, confluiranno in un programma messo in atto dal "Tavolo Tecnico

Drosophila suzukii” al fine di predisporre una relazione dettagliata relativa alle attività svolte e ai risultati ottenuti, da inoltrare al MITE. Detta relazione è propedeutica per le valutazioni che lo stesso Ministero dovrà fare per autorizzare il programma nazionale di lotta biologica contro *D. suzukii* anche nel 2023.

Le attività sopra descritte saranno programmate, coordinate e realizzate con la collaborazione dei funzionari del Settore Fitosanitario.

Le Parti si impegnano a confrontarsi al fine di ottimizzare le attività sopra esposte.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) La sottoscrizione del presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all’art. 15 della L. 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività.

2) Il Settore Fitosanitario si impegna a collaborare per gli anni 2022-2023 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte” partecipando ad una parte delle spese sostenute dall’Università degli Studi di Torino - DISAFA (spese per organizzazione delle attività, raccolta e allevamento massale di *D. suzukii*, moltiplicazione di *G. brasiliensis*, rilievi di campo, analisi di laboratorio, elaborazione dei dati e divulgazione) che ammontano complessivamente a euro 138.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 69.000,00 per il 2022 ed euro 69.000,00 per il 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 197.142,00 (escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.) stimata dal DISAFA con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e conservata agli atti con il Prot. n. 6022/A1703B del 11/03/2022.

3) L’Università degli Studi di Torino - DISAFA si impegna a collaborare per il 2022-2023 per la “Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte”, mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, L’Università degli Studi di Torino - DISAFA partecipa ad una parte delle spese (relative ai costi del personale a tempo indeterminato) che ammontano complessivamente a euro 59.142,00 per il 2022-2023, di cui euro 29.571,00 per il 2022 ed euro 29.571,00 per il 2023.

4) L’Università degli Studi di Torino - DISAFA dovrà, entro il 30 novembre di ciascuna annualità del 2022-2023, inviare al Settore Fitosanitario:

- una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Responsabile della ricerca. La relazione del secondo ed ultimo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali dell'accordo di collaborazione;
- un rendiconto analitico delle spese sostenute per la "Moltiplicazione e rilascio in campo del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* ai fini della lotta biologica contro *Drosophila suzukii* in Piemonte" per le annualità 2022 e 2023, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario, indicando i giustificativi a fondamento della spesa/pagamento effettuati nell'ambito del presente Accordo, firmato dal Direttore del DISAFA;
- un rendiconto dei costi del personale a tempo indeterminato utilizzato per le attività di competenza nelle annualità 2022 e 2023 con l'indicazione dei nominativi, retribuzioni orarie, ore dedicate allo svolgimento delle attività del presente accordo, firmato dal Direttore del DISAFA;
- una nota di debito.

5) Le note di debito di cui al punto 4) del presente articolo, saranno liquidate dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale della Regione Piemonte, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili, a 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile.

6) Le note di debito dovranno essere inviate al Settore Fitosanitario a mezzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle Parti. I documenti contabili (nota di debito e rendiconto) ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

7) L'Università degli Studi di Torino - DISAFA si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Università degli Studi di Torino dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione all'Università degli Studi di Torino dei documenti contabili di cui al punto 5) del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell'Istituto di cui sopra, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli Studi di Torino, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo

corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8) L'Università degli Studi di Torino - DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

9) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino.

10) Il personale incaricato dall'Università degli Studi di Torino - DISAFA alla realizzazione dell'attività presterà la propria collaborazione prevalentemente sul territorio piemontese e presso la sede del medesimo istituto.

11) L'Università degli Studi di Torino - DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della firma digitale dell'ultimo sottoscrittore e avrà durata fino al 30/11/2023 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; fatto salvo il caso in cui il MITE, sulla base della valutazione del primo anno di attività del Programma nazionale di lotta biologica contro *D. suzukii*, non ritenga di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione di questa attività per l'anno 2023.

Nel caso di mancato rinnovo da parte del MITE, le Parti concordano quale termine del presente Accordo Istituzionale il 31/12/2022.

ART. 5 – MODIFICHE

Ogni ulteriore modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

Qualora lo studio venisse svolto soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuta significativa da parte del Settore Fitosanitario, a condizione che le attività effettivamente

svolte siano regolarmente documentate, il Settore Fitosanitario provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.

2. Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'accordo istituzionale e comunicati al Settore Fitosanitario. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo istituzionale tra il Settore Fitosanitario e il DISAFA per la realizzazione dello studio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

3. I dati personali riferiti al personale incaricato del DISAFA per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente accordo e trasmessi al Settore Fitosanitario saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

4. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo Istituzionale.

5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario - via Livorno, 60 - 10144 Torino.
7. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it).
8. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.
9. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
10. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato del DISAFA sono conservati secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.
11. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
12. I sottoscrittori e il personale incaricato del DISAFA potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
13. Sarà cura del DISAFA fornire al personale incaricato per lo svolgimento dello studio l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L’imposta di bollo, dovuta fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A-Tariffa-parte 1, art.2, sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Regione Piemonte

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

Dott.ssa Luisa Ricci

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Direttore

Prof. Carlo Grignani

Direzione Ricerca

La Dirigente

Dott.ssa Antonella Trombetta

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 391/A1703B/2022 DEL 16/05/2022**

Impegno N°: 2022/9696

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI PER LA "MOLTIPLICAZIONE E RILASCIO IN CAMPO DEL PARASSITOIDE GANASPIS BRASILIENSIS AI FINI DELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO DROSOPHILA SUZUKII IN PIEMONTE" PER IL 2022-2023.

Importo (€): 69.000,00

Cap.: 142574 / 2022 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione

CUP: J69B22000040007

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 391/A1703B/2022 DEL 16/05/2022**

Impegno N°: 2023/767

Descrizione: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI PER LA "MOLTIPLICAZIONE E RILASCIO IN CAMPO DEL PARASSITOIDE GANASPIS BRASILIENSIS AI FINI DELLA LOTTA BIOLOGICA CONTRO DROSOPHILA SUZUKII IN PIEMONTE" PER IL 2022-2023.

Importo (€): 69.000,00

Cap.: 142574 / 2023 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione

CUP: J69B22000040007

Soggetto: Cod. 85459

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare